

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 26/10/2021

A tutti le Aziende

Loro sedi

CIRCOLARE FLASH N. 27

Oggetto: **DECRETO FISCALE: ULTERIORI 13 SETTIMANE DI ASO E CIGD E 9 SETTIMANE DI CIGO PER AZIENDE DEL SETTORE TESSILE / ABBIGLIAMENTO / PELLETTERIA**

- **Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021**

Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 recante "*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*", c.d. Decreto Fiscale prevede la concessione di ulteriori trattamenti di

- ASO (FIS e Fondi di solidarietà) e CIGD **per una durata massima di 13 settimane, da collocarsi nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021**, nonché
- CIGO per le aziende del settore tessile abbigliamento e pelletteria **per una durata massima di 9 settimane, da collocarsi nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021**.

In relazione a tali ulteriori periodi non trova applicazione il contributo addizionale e vige il blocco dei licenziamenti.

ULTERIORI SETTIMANE DI ASO E CIGD COVID-19

Il DL n. 146/2021, all'**art. 11, comma 1**, dispone che

- **i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali sopraindicati**
- che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19;
 - possono presentare **domanda di Assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga per una durata massima di 13 settimane**, nel periodo compreso **tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021**.

Le 13 settimane di ASO e CIGD sono riconosciute

- ai datori di lavoro ai quali sia **già stato interamente autorizzato il periodo di 28 settimane previsto dal DL 41/2021 (Decreto Sostegni)**;
- decorso il predetto periodo autorizzato di 28 settimane.

Le 13 settimane del DL n. 146/2021 sono **aggiuntive** rispetto alle 28 settimane previste dal DL n. 41/2021. I datori di lavoro hanno, pertanto, a disposizione **41 settimane** di Assegno ordinario o CIGD da collocare nel periodo **1° aprile 2021 - 31 dicembre 2021**. Riguardo alle 13 settimane da richiede ai sensi del DL n. 146/2021, le stesse dovranno comunque essere collocate a decorrere dal 1° ottobre 2021 a

condizione che siano state interamente autorizzate le 28 settimane previste dal Decreto Sostegni nonchè che sia decorso il predetto periodo autorizzato.

Lavoratori interessati

Le nuove tredici settimane di trattamento possono essere richieste per i **lavoratori in forza al 22 ottobre 2021** (data di entrata in vigore del DL n. 146/2021).

Contributo Addizionale

In continuità con quanto previsto per le 28 settimane di trattamento introdotte dal DL Sostegni, anche le **settimane del Decreto Fiscale non sono soggette al contributo addizionale** a carico delle aziende che vi faranno ricorso.

Termini di presentazione delle domande

Sul fronte dei **termini di presentazione delle domande**, non si registrano novità. Rimane, infatti, confermato che le istanze devono essere trasmesse all'INPS, a pena di decadenza, **entro il mese** successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa.

Modalità di pagamento delle integrazioni salariali

Per quanto concerne le modalità di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti relativi alle nuove 13 settimane di Assegno ordinario e cassa integrazione in deroga possono essere concessi

- sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS,
- sia con le modalità dell'anticipo da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio.

Fondi di solidarietà alternativi

Le disposizioni introdotte dal Decreto Fiscale in materia di assegno ordinario trovano applicazione anche con riguardo alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà alternativi (vedi Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato - FSBA - e Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione).

ULTERIORI PERIODI DI CIGO COVID-19 PER LE AZIENDE DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO E PELLETERIA

L'art. 11, comma 2 del DL n. 146/2021 prevede che,

- i datori di lavoro di cui all'art 50-bis, comma 2 del DL n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), Si tratta dei datori di lavoro individuati nella classificazione ATECO2007 con i codici
 - **13 - Industrie tessili,**
 - **14 - Confezioni di articoli di abbigliamento; Confezione di articoli in pelle epelliccia,** nonché
 - **15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili,**
- che, **a decorrere dal 1° ottobre 2021, sospendono o riducono** l'attività lavorativa,
- possono presentare **domanda di CIGO** (ex art. 19 del DL n. 18/2020, dunque, CIGO con causale COVID-19)
 - per una **durata massima di 9 settimane**, nel periodo compreso **tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.**

Va evidenziato che, diversamente da quanto previsto per ASO e CIGD, ai fini della richiesta della CIGO **non è necessario che siano state interamente autorizzate le 17 settimane previste dal Decreto Sostegni-bis. In altre parole, a decorrere dal 1° ottobre, i datori di lavoro interessati possono richiedere le nuove 9 settimane di CIGO indipendentemente dall'esaurimento o meno delle 17 settimane concesse dal Decreto Sostegni-bis.**

Lavoratori interessati

Le nuove 9 settimane di trattamento possono essere richieste per i **lavoratori in forza al 22 ottobre 2021** (data di entrata in vigore del DL n. 146/2021).

Contributo Addizionale

In continuità con quanto previsto per le 17 settimane di trattamento introdotte dal Decreto Sostegni-bis, anche le **settimane del Decreto Fiscale non sono soggette al contributo addizionale** a carico delle aziende che vi faranno ricorso.

Modalità di pagamento delle integrazioni salariali

Per quanto concerne le modalità di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti relativi alle nuove 9 settimane di CIGO essere concessi

- sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS,
- sia con le modalità dell'anticipo da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio.

STUDIO ASSOCIATO PERUZZI TRIGGIANI DAN I